

**LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 19-11-1991
REGIONE BASILICATA**

**NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL
LAVORO
CASALINGO ED IL RICONOSCIMENTO DEL SUO
VALORE SOCIALE**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 45

del 25 novembre 1991

Il Consiglio Regionale ha approvato.

*Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

La famiglia costituisce il soggetto primario e l'ambito di riferimento per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi membri.

La Regione Basilicata, in questo ambito, tutela il lavoro domestico di chiunque effettui tale attività.

ARTICOLO 2

Al fine di migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni, la Regione Basilicata, promuove, attraverso le USL, corsi di educazione sanitaria e di prevenzione infortunistica.

In attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico, la Regione, con apposita convenzione con un Istituto di Assicurazione, proposta dalla Giunta Regionale ed approvata dal Consiglio Regionale, assume a proprio carico gli oneri derivanti dal pagamento dei rischi infortunistici.

La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una licitazione privata tra Istituti e Compagnie Assicuratrici, a prevalente capitale pubblico, che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni.

Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 3

La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione, di cui al secondo comma del precedente art. 2, per le casalinghe che:

- a) non siano titolari di redditi propri superiori a lire 12 milioni annui lordi;
- b) non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a lire 24 milioni annui lordi;
- c) non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali sia prevista l'iscrizione all'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro.

Le domande vanno presentate alla Giunta regionale - Dipartimento Sicurezza Sociale. Le modalità di ammissione a contributo per la stipula della polizza assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con l'Istituto assicurativo prescelti.

ARTICOLO 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 50.000.000 per il 1991 ed in L. 200.000.000 per gli esercizi successivi, si provvede, quanto al 1991, con la disponibilità finanziaria esistente nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1991 e, per gli esercizi successivi, con i proventi derivanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/ 5/ 1970 n. 281.

Nello stato id previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1991 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 50.000.000 per il 1991 ed in L. 200.000.000 per gli esercizi successivi, si provvede, quanto al 1991, con la disponibilità finanziaria esistente nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1991 e, per gli esercizi successivi, con i proventi derivanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/ 5/ 1970 n. 281.

Nello stato id previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1991 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

In diminuzione

Cap. 7451 - Fondo globale per provvedimenti in corso – Spese correnti L. 50.000.000

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 50.000.000 per il 1991 ed in L. 200.000.000 per gli esercizi successivi, si provvede, quanto al 1991, con la disponibilità finanziaria esistente nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1991 e, per gli esercizi successivi, con i proventi derivanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/ 5/ 1970 n. 281.

Nello stato id previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1991 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

OMISSIS In aumento

Cap. 4052 - (di nuova istituzione)

- Interventi per la promozione ed il sostegno del lavoro casalingo L. 50.000.000

ARTICOLO 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 19 novembre 1991.